



FIR – Federazione Innovazione e Ricerca

Segreteria nazionale

Roma, 2 gennaio 2009

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (decreto Milleproroghe)

FIR CISL: prima analisi

In data 30 dicembre 2008 è stato pubblicato il d.l. 207/2008 cosiddetto decreto Milleproroghe.

Di seguito segnaliamo gli articoli che hanno diretto impatto sul Personale e sugli Enti Pubblici di Ricerca, che prorogano i termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

Rinviamo ad un successivo comunicato l'analisi più approfondita dell'intero documento.

La Segreteria nazionale

Art. 5. Validità delle graduatorie delle Amministrazioni Pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio 2001 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

*La norma conferma la validità delle graduatorie fino al **1° gennaio del 2010**.*

Art. 7. Società di rilevazione statistica dell'ISTAT

1. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009».

*Con questa norma vengono prorogati i contratti di collaborazione dell'ISTAT al **30 giugno 2009***

Art. 32. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.

*Il termine per la valutazione del rischio stress lavoro e la denuncia degli infortuni di durata superiore al giorno di lavoro viene spostata al **16 maggio***

2009.

Art. 35. Personale degli enti di ricerca

1. Limitatamente agli enti di ricerca, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivamente dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogata al 30 giugno 2009.

*Sono prorogati al **30 giugno 2009** i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.*

Art. 41. Proroghe di termini in materia finanziaria

1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009.

2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009.

15. All'Ente italiano montagna (EIM) è concesso, per l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (legge finanziaria 2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2009, fermi restando i limiti finanziari di cui al predetto comma 251. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione e, comunque non oltre il 30 giugno 2009, le amministrazioni interessate possono continuare ad avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale destinatario delle procedure di cui al presente comma.

*La norma proroga la possibilità di effettuare assunzioni al **31 dicembre 2009**, le relative autorizzazioni possono essere effettuate entro il **30 giugno 2009**.*

*Le stabilizzazioni, a valere sulle risorse delle cessazioni dell'anno 2007, sono prorogate al **30 giugno 2009** e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il **31 marzo 2009**.*

*La stessa norma stanziava le risorse necessarie, pari a **€ 2.800.000**, per il finanziamento dell'EIM (ex IMONT) Ente Italiano Montagna.*